

## Allegato 1

### **Revisione dei requisiti autorizzativi delle strutture nelle residenze a ciclo continuo o diurno quali hospice, strutture psichiatriche, strutture per persone dipendenti da sostanze d'abuso e gioco d'azzardo**

#### **Premessa**

L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha messo in evidenza il ruolo strategico della figura del direttore sanitario, in particolare per la prevenzione e il controllo delle infezioni, attività fondamentale per proteggere i pazienti e il personale operante all'interno delle strutture.

Ogni struttura sanitaria privata deve essere dotata di un direttore sanitario che cura il governo della struttura sotto il profilo igienico sanitario ed organizzativo.

La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle funzioni concorrenti in materia di sanità, ha sviluppato il sistema di autorizzazione, accreditamento e di vigilanza delle strutture sanitarie già a partire dalla LR 34/98 fino alla L.R. 22/2019. Con i provvedimenti attuativi di tali leggi, sono stati approvati i requisiti organizzativi anche relativi alla figura professionale che svolge le funzioni del direttore sanitario/responsabile della struttura.

La fase pandemica da Covid-19, ha messo in evidenza la necessità di porre particolare attenzione alle funzioni del direttore sanitario/responsabile di struttura rendendo necessarie precisazioni in merito ai requisiti autorizzativi, in quanto un'interpretazione non corretta degli stessi, imputabile alla loro generica formulazione, potrebbe non garantire appieno la qualità dell'assistenza.

Con il presente atto è pertanto opportuno fornire indicazioni, limitatamente alle strutture sanitarie private, quali hospice, strutture psichiatriche, strutture per persone dipendenti da sostanze d'abuso e gioco d'azzardo a ciclo continuo o diurno, rispetto alle funzioni, ai compiti e all'impegno orario del direttore sanitario o del responsabile della struttura, che in base alla normativa vigente, svolge le funzioni del direttore sanitario. È importante sottolineare che tali indicazioni sono riferite alle strutture private in quanto per le strutture sanitarie pubbliche vige una diversa disciplina normativa che individua la figura del direttore sanitario. Tuttavia, va precisato che le strutture pubbliche dovranno individuare un responsabile per gli aspetti clinici e/o organizzativo-gestionali. Le presenti indicazioni tengono inoltre conto di quanto disposto dalla legge finanziaria 145/2018 all'art. 1, comma 536, che prevede che tutte le strutture sanitarie private siano tenute a dotarsi di un Direttore Sanitario iscritto all'Albo dell'Ordine territorialmente competente per il luogo nel quale le strutture abbiano la loro sede operativa.

#### **Requisiti autorizzativi**

Attualmente il requisito autorizzativo delle strutture Hospice (DGR 327/2004 – HAU 4) prevede l'individuazione di un direttore medico della struttura che assume pertanto le funzioni del direttore sanitario. Tali funzioni possono essere svolte anche da un medico della struttura in possesso della specializzazione nella disciplina cure palliative o in disciplina equipollente.

Il requisito autorizzativo delle strutture psichiatriche residenziali a ciclo continuo (Residenza sanitaria psichiatrica,) prevede l'individuazione di un medico responsabile che assume le funzioni del direttore sanitario. Tali funzioni, come già riportato nei requisiti autorizzativi (DGR 327/2004-RSPAU 2.2), possono essere svolte anche da un medico della struttura specializzato in psichiatria.

Per quanto riguarda il Centro diurno psichiatrico l'attuale formulazione del requisito autorizzativo è la seguente (DGR 327/2004 – CDPAU 2.2): “Deve essere individuato un responsabile della Struttura”, pertanto in analogia con quanto previsto per le residenze sanitarie psichiatriche sopra menzionate, deve essere individuato un medico responsabile che svolge le funzioni del direttore sanitario; tale medico può appartenere alla struttura ed essere specializzato in psichiatria.

I requisiti autorizzativi relativi alle Comunità pedagogico/terapeutiche residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti (DGR 26/2005 - CTRTAU 2.1 e CTSTAU 2.1) prevedono l'individuazione di un “operatore con funzioni di responsabile”. Tale funzione, assimilabile a quella del responsabile di struttura (art. 5 L.R. 22/19), può essere svolta da un professionista laureato in medicina specializzato in area medica o area servizi clinici – classe della sanità pubblica o da un professionista con laurea magistrale in psicologia con un'esperienza lavorativa almeno biennale in comunità residenziali o semiresidenziali per tossicodipendenti, a gestione pubblica o privata. In analogia, tali requisiti sono applicabili anche alle strutture riportate nella DGR 26/2005 (codici SRTPPAU, CODTAU, CTTMBAU).

Si sottolinea che in applicazione di quanto disposto dal comma 536, art. 1, legge 145/2018 tutti i professionisti medici che svolgono la funzione di direttore sanitario, nelle strutture sopra elencate, devono essere iscritti all'Albo dell'Ordine territorialmente competente per il luogo nel quale le strutture abbiano la loro sede operativa. Tale obbligo non sussiste quando la responsabilità della struttura può essere esercitata da professionista non medico.

## **COMPITI DEL DIRETTORE SANITARIO O DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA**

Nelle strutture Hospice e nelle strutture psichiatriche residenziali a ciclo continuo o diurno private il direttore sanitario svolge compiti e funzioni di direzione medica, in particolare: sviluppo e controllo della logistica degli ambienti sanitari; tutela dell'igiene degli ambienti; coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti speciali; gestione dei provvedimenti da applicare in caso di malattie infettive diffuse; controllo delle infezioni ospedaliere e di comunità; organizzazione dei turni di guardia e di reperibilità; organizzazione e controllo dei servizi alberghieri e della ristorazione; gestione della documentazione clinica; corretta conservazione della documentazione e consegna all'utente in caso di richiesta; supporto al monitoraggio dei flussi informativi nonché al controllo e monitoraggio della correttezza dei dati, del rispetto dei tempi di trasmissione e della loro completezza; verifica ed analisi orientata al miglioramento della documentazione clinica; completezza delle informazioni di carattere sanitario fornite all'utenza; adempimenti in materia di farmacovigilanza ed attività relative alla polizia mortuaria previste dalle norme vigenti; è garante del rilascio agli aventi diritto delle attestazioni o certificazioni sanitarie previste, riguardanti le prestazioni eseguite dalla struttura; favorisce l'integrazione operativa a garanzia della qualità e sicurezza delle cure mediante il coordinamento ed il monitoraggio delle attività e delle funzioni trasversali di supporto; cura la redazione e l'applicazione del regolamento interno sul funzionamento della struttura

Nelle Comunità pedagogico/terapeutiche residenziali e semi residenziali per tossicodipendenti il responsabile di struttura, che può anche essere uno psicologo, ha la responsabilità complessiva della struttura stessa e, nello specifico: coordinamento e monitoraggio delle attività, vigilanza sul possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale impiegato, controllo sull'applicazione delle disposizioni per la prevenzione delle infezioni e delle procedure per le attività

di sterilizzazione e disinfezione e lo smaltimento dei rifiuti sanitari, redazione e applicazione del regolamento interno sul funzionamento della struttura.

## **IMPEGNO ORARIO**

Nelle strutture psichiatriche residenziali a ciclo continuativo o diurno e negli hospice la presenza del direttore sanitario è assicurata con il seguente impegno orario distribuito nell'arco della settimana, al fine di garantire il tempestivo intervento decisionale in caso di necessità:

- 1) posti letto fino a 30: almeno 12 ore;
- 2) posti letto da 31 a 50: almeno 20 ore;
- 3) posti letto da 51 a 75: almeno 25 ore;
- 4) posti letto compresi tra 76 e 100: almeno 30 ore;
- 5) oltre 100 posti letto: tempo pieno;

Nelle Comunità pedagogico/terapeutiche residenziali e semi residenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso e gioco d'azzardo la presenza del responsabile di struttura è assicurata con il seguente impegno orario distribuito nell'arco della settimana al fine di garantire il tempestivo intervento decisionale in caso di necessità:

- 1) posti letto fino a 30: almeno 12 ore;
- 2) posti letto da 31 a 50: almeno 20 ore;
- 3) posti letto da 51 a 75: almeno 25 ore;
- 4) posti letto compresi tra 76 e 100: almeno 30 ore;
- 5) oltre 100 posti letto: tempo pieno;

Nei centri diurni psichiatrici e per persone dipendenti da sostanze di abuso e gioco d'azzardo non sono previsti vincoli orari di presenza, fatta salva la necessità di assicurare il buon funzionamento della struttura.